

Sentenza: n. 133 del 15 aprile 2010

Materia: bilancio e contabilità pubblica - finanza regionale

Limiti violati: violazione degli artt. 48-bis e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione;
violazione degli artt. 69-86 (Titolo VI), 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dell'articolo. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost, e dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di legalità sostanziale.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento

Oggetto: artt. 9-bis, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Estensore nota: Carla Paradiso

La sentenza n. 133 del 2010, ha riunito e deciso i ricorsi promossi dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis, comma 5, dal secondo periodo in poi, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge n.78 del 2009 (recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini"), convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009. Le ricorrenti affermano che la normativa in questione contrasta con alcune norme dei loro Statuti speciali, con l'art.117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., nonché con i principi di ragionevolezza e leale collaborazione.

Il quinto comma dell'art.9-bis prevede, nei periodi impugnati, che «...In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all' articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede ad attuare con proprio decreto».

Per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, gli articoli 48-bis e 50, quinto comma, dello Statuto speciale, stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione statutaria devono essere elaborati e sottoposti al parere di una commissione paritetica composta da sei membri (tre di nomina governativa e tre di nomina regionale), e che l'ordinamento finanziario della Regione viene stabilito con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale. La legge n.690 del 1981 ha aggiornato la disciplina dell'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta ed ha provveduto anche a regolare le quote di partecipazione regionale alle imposte erariali. Inoltre, successivamente, il decreto legislativo 22 aprile 1994 n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha stabilito che le norme di attuazione dello Statuto, nonché le norme relative all'ordinamento finanziario della regione, possono essere modificate solo con il procedimento previsto dall'art.48-bis.

Da quanto sopra detto la Corte afferma che «...si deduce che le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art.48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del consiglio della Valle. La norma censurata...attribuisce ad un d.P.C.m. il compito di fissare i criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali».

Pertanto, conclude la Corte, la norma censurata è illegittima in quanto modifica l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, imposto dallo Statuto stesso.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, la Corte osserva che l'autonomia finanziaria della Regione Trentino Alto - Adige è disciplinata dal Titolo VI dello Statuto speciale. In particolare, in deroga al procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie previsto dall'art. 103, l'art.104 prevede che si possano apportare modifiche alle norme relative all'autonomia finanziaria, su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, con legge ordinaria, purché sia rispettato il principio consensuale. La norma censurata, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata con le modalità previste dall'articolo104, dal momento che è indubbio che la stessa va ad incidere sui rapporti finanziari intercorrenti tra Stato, Regione e Province autonome. Sarebbe quindi stato necessario un preventivo accordo tra Stato e Regione e la mancata previsione dello stesso comporta l'illegittimità della norma in questione.

La Corte ritiene fondate anche le questioni di legittimità promosse con riferimento all'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. n.78/2009.

La Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento rivolgono le loro censure a quanto sancito dall'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 22, laddove prevede «...che le economie di spesa farmaceutica siano riversate dalle Regioni speciali e dalle Province autonome all'entrata del bilancio dello Stato, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

Per valutare la questione la Corte richiama la legge n. 724 del 1994, che all'articolo 34, ha stabilito che «*La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art.11, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci*». Pur essendo la norma richiamata (art. 34 della l. 724/1994) disposizione di legge ordinaria, non paragonabile alle norme di attuazione statutaria, tuttavia essa, in base alle disposizioni statutarie sopra richiamate non può essere modificata senza l'accordo dell'una o dell'altra, poiché la modifica andrebbe ad incidere sulla disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento

L'articolo 22 di cui si tratta, invece, incide «*...in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria di entrambe le ricorrenti, imponendo loro di riversare nel bilancio dello Stato le somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica. La specialità dell'autonomia finanziaria delle stesse ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda*».

La Corte ricorda di aver già precisato di recente, con la sentenza 341 del 2009, che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario; dal momento che «*...sia*

la regione Valle d'Aosta, sia la Provincia autonoma di Trento, non gravano, per il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito dei rispettivi territori, sul bilancio dello Stato,...quest'ultimo non ha titolo per pretendere il versamento sul proprio bilancio delle somme risparmiate dalla spesa farmaceutica, che di quella sanitaria fa parte».

Pertanto, l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 22 del d.l. n. 78/2009 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione nei confronti della Valle d'Aosta, e per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di leale collaborazione relativamente alla Provincia autonoma di Trento.